



Comune di Chianciano Terme

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 28.05.2009

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 06.11.2024

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina del servizio

Articolo 2 - Definizione del servizio

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

Articolo 4 - Esercizio sostitutivo o integrativo di trasporti pubblici di linea

Articolo 5 - Condizioni di esercizio

Articolo 6 – Prestazione del servizio

CAPO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 7 - Commissione Consultiva Comunale

Articolo 8 - Definizione degli organici

CAPO IV - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 9 - Requisiti per il rilascio delle licenze

Articolo 10 - Impedimenti soggettivi

CAPO V - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

Articolo 12 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze

Articolo 13 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Articolo 14 – Modalità di svolgimento del concorso e materie di esame

Articolo 15 - Rilascio delle licenze

Articolo 16 - Validità delle licenze

Articolo 17 - Inizio del servizio

CAPO VI - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Articolo 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

Articolo 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VII - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 20 - Sostituzione alla guida

Articolo 21 - Collaborazione familiare

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEI TAXI

Articolo 22 - Obblighi dei conducenti

Articolo 23 - Diritti dei conducenti

Articolo 24 - Divieti per i conducenti

Articolo 25 – Comportamento degli utenti

CAPO IX - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 26 - Caratteristiche dei veicoli

Articolo 27 - Tassametro per il servizio di taxi

Articolo 28 - Sostituzione dei veicoli
Articolo 29 – Uso proprio del veicolo
Articolo 30 - Controllo dei veicoli

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 31 - Servizio radio taxi e servizi di intermediazione mediante piattaforme tecnologiche
Articolo 32 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi
Articolo 33 - Turni ed orari del servizio di taxi
Articolo 34 - Interruzione del servizio di taxi
Articolo 35 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
Articolo 36 - Tariffe
Articolo 37 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività
Articolo 38 - Uso collettivo del taxi
Articolo 39 – Reclami
Articolo 40 – Responsabilità nell'esercizio del Servizio

CAPO XI – MONITORAGGIO

Articolo 41 - Monitoraggio

CAPO XII - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 42 - Addetti alla vigilanza
Articolo 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 44 - Sanzioni accessorie: sospensione della licenza
Articolo 45 - Sanzioni accessorie: decadenza della licenza
Articolo 46 - Effetti conseguenti alla sospensione o decadenza dell'autorizzazione
Articolo 47 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante il servizio taxi come definite dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Articolo 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio taxi costituisce un autoservizio pubblico non di linea, si rivolge ad una utenza indifferenziata e provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. I veicoli adibiti al servizio taxi possono circolare e sostare liberamente su suolo pubblico. Lo stazionamento può avvenire, in apposite aree all'uopo individuate dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
3. Le tariffe e le modalità del servizio sono determinate amministrativamente e il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio devono avvenire all'interno dell'area comunale, nella quale la prestazione del servizio è obbligatoria. I titolari del servizio taxi possono svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.
4. Il servizio taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può comunque avvalersi, nell'esercizio dell'attività, della collaborazione di familiari secondo quanto previsto dall'art. 230-bis Codice Civile, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto e disciplinato dal Codice della Strada.
5. Il servizio è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione consultiva.
6. Il servizio taxi può essere consentito anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato la licenza, in base ad accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.
7. Ai veicoli adibiti a servizio taxi è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per gli altri servizi pubblici.
8. Il titolare di licenza taxi deve comunicare all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

CAPO II : CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 –LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Per l'esercizio del servizio taxi, i titolari iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8.8.85 n. 443, possono:
 - associarsi in cooperative di promozione e lavoro ovvero in cooperative di servizi, operanti in

conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge

Articolo 4 - ESERCIZIO SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della legge 15 gennaio 1992 n.21, può autorizzare i veicoli immatricolati per servizio pubblico non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi ed il concessionario dei servizi di linea, secondo quanto stabilito all'art. 17 legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 5 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento, in capo ad uno stesso soggetto fisico è vietato:

- il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi;
- il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

2. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi ed essere esibita agli organi di vigilanza a richiesta.

3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi, nell'esercizio del servizio, della collaborazione di un familiare o di un sostituto temporaneo alla guida nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15.1.92 n. 21 e del presente Regolamento.

4. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 6 –PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. La prestazione del servizio è obbligatoria.

CAPO III : COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 7 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente Regolamento.

2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e permane in carica per quattro anni dalla sua costituzione.

3. Essa è costituita da:

- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale presenti sul territorio;
- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;

- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Attività Produttive;
- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

4. Per ciascuno dei componenti della Commissione viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Ai componenti della Commissione non sono erogati gettoni.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.

6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.

7. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con pareremotivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune.

9. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti argomenti:

- a) variazione contingente;
- b) emissione del bando di concorso;
- c) sperimentazioni organizzative e funzionali del servizio (ad es. taxi collettivo, tariffe ridotte per particolari categorie di utenti, tariffe predeterminate per percorsi standard, etc.);
- d) servizi sussidiari e integrativi del trasporto di linea;
- e) turni e orari servizio taxi;
- f) sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea;

10. La Commissione, oltre ad esprimersi su quanto sopra, può essere consultata su ogni materia attinente il presente Regolamento e le disposizioni generali e settoriali concernenti il servizio taxi.

11. Qualora il parere di cui al precedente comma 9 non sia espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 8 – DEFINIZIONE DELL'ORGANICO

1. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 7, fissa il numero delle licenze in conformità con le direttive regionali e le necessità scaturenti dal servizio alla cittadinanza;

2. Ai fini della definizione del contingente numerico dei veicoli da adibire a servizio Taxi, sono istituite periodiche riunioni della Commissione di cui all'art. 7, volte ad analizzare e commisurare il rapporto tra l'effettiva domanda ed offerta del servizio.

In particolare saranno presi in esame i seguenti fattori:

- a) Popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente (totale popolazione, distribuzione per classi di età, ecc.);
- b) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche dell'area;
- c) domanda di mobilità effettiva per il servizio taxi, il trasporto non di linea in generale e il trasporto pubblico e collettivo (numero di spostamenti/corse/passeggeri nelle diverse fasce orarie effettuati con le varie modalità e tipologie di trasporto);
- d) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
- e) offerta effettiva di taxi e caratteristiche dell'organizzazione attuale del servizio;

- f) offerta relativa agli altri servizi di trasporto non di linea (NCC);
 - g) offerta relativa al trasporto pubblico di linea.
3. L'analisi dei fattori di domanda e di offerta dei taxi, sarà effettuata ricorrendo al metodo comparativo con campioni di comuni aventi caratteristiche dimensionali e vocazione produttiva simili, anche sulla base dei dati pubblicati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
4. L'analisi sarà svolta allo scopo di monitorare e garantire nel tempo la rispondenza dell'offerta del servizio alle comprovate e oggettive esigenze di mobilità relative all'area comunale
5. Per fronteggiare eventuali incrementi straordinari della domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 7, può provvedere al rilascio di licenze aggiuntive, in deroga al divieto di cumulo di cui all'art. 8, comma 2 della legge 21/1992. Dette licenze aggiuntive, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate - per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabile per un massimo di altri 12 mesi - ai soggetti già titolari di licenza, che possono valorizzarle affidandole a terzi purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, oppure gestendole in proprio, anche secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 21/1992 per la sostituzione alla guida.

CAPO IV : REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 9 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;
 - e) avere superato con esito positivo l'esame di idoneità previsto all'art.11 e successivi del presente regolamento;
 - f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza. La disponibilità di tale veicolo può derivare anche da un contratto di noleggio a lungo termine;
 - g) non avere trasferito altra licenza nei 5 (cinque) anni precedenti, anche nell'ambito di Comuni diversi;
 - h) non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata anche da altro comune;
 - i) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - j) l'iscrizione al Registro Elettronico NCC Taxi (RENT) di cui al Decreto ministeriale n. 203 del 02.07.2024.
 - k) conoscenza della lingua inglese.
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio, prevista dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

4. I requisiti ed i titoli di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, fatta eccezione:

- per i punti f) e i) del precedente comma 1 per i quali è sufficiente, al momento della presentazione della domanda, l'assunzione dell'impegno formale a soddisfare il requisito prima dell'eventuale rilascio della licenza;
- per il punto j), per il quale l'art. 5 comma 3 del Decreto ministeriale n. 203 del 02.07.2024 prevede un termine di 30 giorni.

Articolo 10 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - D.lgs. 159/2011 (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, la licenza di taxi anche nell'ambito di altri Comuni.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V : MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Articolo 11 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

2. Il bando viene, approvato dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, a seguito di apposita Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, da quando siano divenute disponibili per l'assegnazione una o più licenze ovvero si sia provveduto ad incremento del contingente numerico.

3. Il relativo bando, oltre che all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Toscana e trasmesso ai comuni vicini.

4. E' fatto divieto di partecipare al bando di cui al precedente comma per coloro che sono già in possesso di licenza taxi rilasciata anche da altro Comune;

5. Qualora non pervenga alcuna domanda, o, qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili licenze,

si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

6. La graduatoria del concorso, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 12 – COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze il Responsabile del Servizio Attività Produttive nomina la Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Attività Produttive con funzioni di Presidente, il quale nomina due componenti esperti nelle discipline oggetto d'esame.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.

2. La Commissione è convocata dal Presidente.

3. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

4. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.

5. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza.

Articolo 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA

1. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova di cui al successivo articolo, sono aggiunti gli ulteriori eventuali punteggi relativi ai seguenti titoli, fino a un massimo di punti 30:

- a) titolo di studio fino ad un massimo di punti 3: laurea specialistica (nuovo ordinamento) o laurea vecchio ordinamento, punti 3; laurea breve, punti 2; diploma di maturità, punti 1;
- b) titolo che attesti la conoscenza di una o più lingue straniere oltre alla lingua inglese fino ad un massimo di punti 10.

Nello specifico saranno assegnati i seguenti punti per i 6 livelli di competenza:

- I. punti 0,5 per ogni attestato legalmente riconosciuto per il livello di competenza A1;
- II. punti 1 per ogni attestato legalmente riconosciuto per il livello di competenza A2;
- III. punti 2 per ogni attestato legalmente riconosciuto per il livello di competenza B1;
- IV. punti 3 per ogni attestato legalmente riconosciuto per il livello di competenza B2;
- V. punti 4 per ogni attestato legalmente riconosciuto per il livello di competenza C1;
- VI. punti 5 per ogni attestato legalmente riconosciuto per il livello di competenza C2;
- c) aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, risultante da idonea documentazione fino ad un massimo di punti 5: punti 0,50 a semestre compiuto;
- d) familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda fino ad un massimo di 5 punti: punti 2 per il coniuge o convivente a carico; punti 1 per ogni figlio a carico; mezzo punto per ogni altro familiare a carico fino ad un massimo di punti 3;
- e) stato di disoccupazione certificato da almeno 6 mesi o stato di precariato lavorativo (assenza di contratto a tempo indeterminato): 3 punti;
- f) uso di autoveicoli ad alimentazione elettrica, energia solare, gpl, metano e con altre tecnologie rinnovabili e a bassa emissione di Co2: punti 2;
- g) attestato di primo soccorso in corso di validità: punti 2.

2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, la licenza sarà assegnata al richiedente con residenza di almeno 1 anno nel Comune di Chianciano Terme
3. A ulteriore parità di punteggio, la licenza sarà assegnata al più giovane di età.

Articolo 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E MATERIE DI ESAME

1. L'esame si svolge mediante una prova scritta e/o un colloquio sulle seguenti materie:
 - a) norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea,
 - b) regolamento comunale d'esercizio,
 - c) toponomastica relativa all'area urbana del comune e conoscenza dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;
 - d) disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati al servizio pubblico non di linea;
 - e) lingua inglese (conversazione su argomenti riguardanti le relazioni con l'utenza straniera nello svolgimento della professione di tassista);
2. Il punteggio massimo attribuibile per la prova di esame è di punti 30, pari ad un massimo di 5 punti per ciascuna delle materie sopra elencate.

Articolo 15 – RILASCIO DELLE LICENZE

1. Il Responsabile del Servizio Attività Produttive approva con proprio atto la graduatoria redatta dalla Commissione di cui all'art. 12 e, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, provvede all'assegnazione delle licenze.
2. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 26 assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 9 e 10 del presente Regolamento.
3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta, nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Articolo 16- VALIDITA' DELLE LICENZE

1. Le licenze sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.
3. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi.

Articolo 17 –INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

2. Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

CAPO VI : MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE

Articolo 18 –TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento della licenza è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
- c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi Contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.

Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.

In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.

7. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 9 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 19 –TRASFERIBILITA' PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare s'intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti del deceduto di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e di secondo grado (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare al servizio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni

dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
- b) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
- c) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non s'intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza viene considerata revocata e messa a concorso.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VII : SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 20 –SOSTITUZIONE DELLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 21/1992 conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.

5. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della Legge 21/1992 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

6. Per le finalità di cui al precedente comma, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, dell'articolo 6 della Legge 21/1992 almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.

Articolo 21 – COLLABORAZIONE FAMILIARE

1. I titolari di licenza di taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti di cui all' art. 9, comma 1, lettera a), b), c), d) e h), qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d'impresa, di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio, ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10 Legge 15.1.1992 n. 21;
- b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 comma 1, lettera b) e c) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
- e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.

7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.

CAPO VIII : OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 22 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi hanno l'obbligo di:

- a) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza;
- c) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- d) comunicare all'Ufficio competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- e) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- f) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- g) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- h) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- i) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- j) comunicare entro 10 giorni dalla variazione all'Ufficio competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche o variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione;
- k) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona purché, il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- l) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
- m) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario in vigore all'interno del veicolo;
- n) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si è concluso il trasporto;
- o) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- p) rispondere ad una sola chiamata per volta;
- q) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
- r) comunicare all'ufficio competente ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini della regolazione del tassametro;
- s) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarità del servizio degli altri veicoli;
- t) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali: tassametro e contachilometri;
- u) collaborare con il comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.

- v) accettare pagamenti con carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 23 - DIRITTI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti del servizio di taxi durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - e) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - f) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
2. In particolare il conducente del servizio di taxi ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressività tale da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tale ultimo caso il conducente è obbligato a segnalare all'atto del diniego o di interruzione del servizio la situazione all'autorità competente;
 - b) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
 - d) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
 - e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada.

Articolo 24 – DIVIETI PER I CONDUCENTI

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - e) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;
 - g) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - h) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - i) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.

- j) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attività non inerenti il servizio, ad eccezione dei soggetti tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
- k) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attività estranee al servizio.
- l) accettare ulteriori chiamate tramite telefono di posteggio o piattaforma tecnologica aperta se si è già impegnati con un cliente;
- m) far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono di posteggio o piattaforma tecnologica aperta;
- n) caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- o) ricevere prenotazioni del servizio tramite ricezione di chiamate sulle proprie apparecchiature telefoniche private e/o portatili;
- p) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 27, comma 3;
- q) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- r) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne i casi di necessità impellenti e di breve durata;
- s) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 25 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) Fumare durante il trasporto;
- b) Mangiare o consumare bevande senza il preventivo assenso del conducente;
- c) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) Imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- e) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- f) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- g) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- h) Pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo;
- i) Aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- j) Scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

CAPO IX : CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI

Articolo 26 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi, oltre al rispetto delle norme regolanti le relative omologazioni devono:

- a) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;

- b) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- c) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
- e) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
- f) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti 19.11.1992 e conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;
- g) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
- h) portare sul retro un contrassegno adesivo recante la scritta a carattere nero "Servizio pubblico", lo stemma del Comune di Chianciano Terme e il numero della licenza a caratteri bianchi;
- i) portare all'interno del veicolo un contrassegno uguale a quello esterno indicante il numero della licenza;
- j) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato.
- k) il limite massimo di anni ammessi dall'immatricolazione della vettura è di anni 10 o essere ecocompatibili, quindi dotati di tecnologie a basso impatto ambientale, in ogni caso, per le auto, non inferiori allo standard Euro 5;
- l) essere dotati di sistema di climatizzazione;
- m) essere dotati di sistemi di pagamento elettronici;
- n) interni ed esterni dell'auto devono essere in perfette condizioni: non devono cioè essere presenti evidenti ammaccature, i cristalli auto devono essere esenti da incrinature e deve essere garantita la pulizia degli interni, nonché l'efficienza di ogni dispositivo.

Articolo 27 – TASSAMETRO PER IL SERVIZIO DI TAXI

1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
- b) indicare l'importo in euro.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica, da parte della Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria sulla base delle tariffe approvate dal Comune.

Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria la cui designazione deve essere comunicata al Servizio Comunale competente attestante la corretta taratura tariffaria.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed agli adempimenti di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta

in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

c) mantenere in memoria, per un periodo di tempo pari ad almeno 1 anno, i dati inerenti alle attività di gestione del servizio (data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi) al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme Regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio.

6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

7. Il conducente del taxi è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

Articolo 28 – SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare della licenza è autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate dal presente regolamento e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. L'istanza di immatricolazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di iscrizione al Registro Elettronico NCC Taxi (RENT) di cui al Decreto ministeriale n. 203 del 02.07.2024. La conclusione dei procedimenti di immatricolazione è comunque subordinata all'iscrizione nel RENT;

4. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza la variazione intervenuta.

Articolo 29 – USO PROPRIO DEL VEICOLO

1. Ai sensi dell'art. 14 c. 6 del D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 è consentito l'uso proprio del veicolo adibito al servizio taxi. In tal caso il titolare deve esporre, in modo facilmente visibile, apposita indicazione recante la scritta "FUORI SERVIZIO".

Articolo 30 – CONTROLLO DEI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento.

2. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la decadenza del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo articolo 45.

CAPO X : MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 31 – NUMERO FISSO COMUNALE E SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MEDIANTE PIATTAFORME TECNOLOGICHE

1. L'intermediazione tra la domanda e l'offerta del servizio può avvenire anche tramite applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche aperte e sistemi di geolocalizzazione dell'utente e del taxista, permettendo la valutazione del servizio reso ed il pagamento elettronico tramite "app".
2. I dati degli utenti sono gestiti dalle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e dell'offerta nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La prenotazione di chiamata è consentita esclusivamente tramite il numero fisso comunale e le suddette piattaforme tecnologiche di intermediazione.

Articolo 32 – STAZIONAMENTO DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI TAXI

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del Codice della Strada.
2. E' facoltà del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché, l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo o della turnazione prevista dal Comune. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o telefonando al posteggio, riceve commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 33 – TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari, proposti dalle categorie, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza sindacale.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio, determinati dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 7 del presente Regolamento sui principi generali da adottare. È consentito ai tassisti scambiare il proprio turno di servizio con il turno principale o integrativo del proprio sostituto alla guida o di altri tassisti, previa comunicazione via PEC ai soggetti previsti all'art. 3 comma 3 a cui i tassisti siano associati e al competente ufficio comunale prima dell'inizio del primo servizio scambiato. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo periodico.
3. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
4. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.
5. L'Amministrazione comunale può al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, sentita la Commissione consultiva, disporre

turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.

6. Per l'espletamento del servizio integrativo i titolari di licenza si avvalgono di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

Articolo 34 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI TAXI

1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.

Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando gli utenti scendano dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che gli utenti, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.

2. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

3. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Articolo 35 – TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (stampelle e simili) e alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

2. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. Sul mezzo appositamente attrezzato al trasporto di un soggetto disabile di particolare gravità, il prezzo della corsa non deve tenere conto del tempo impiegato per effettuare le operazioni necessarie alla discesa del disabile dal veicolo.

Articolo 36 - TARIFFE

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché, i relativi supplementi, sono fissate in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita.

2. Le tariffe sono definite dalla Giunta Municipale, su proposta delle associazioni di categoria più rappresentative e sentito il parere della Commissione consultiva, con frequenza di norma pari a cinque anni e comunque individuata tenendo conto della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi, fatta salva la necessità di procedere all'adeguamento in conseguenza di incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio sopportati dagli operatori.

3. Le tariffe in vigore e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo. Tale tariffario sarà redatto anche in lingua inglese, e sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Chianciano Terme e presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio:

autostazione, ospedale, uffici di informazione turistica e principali luoghi turistici.

4. Il tariffario di cui al precedente comma deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) tutte le componenti del sistema tariffario vigente e tutte le tipologie di tariffe determinate dal Comune (tariffe urbane ed extraurbane, tariffe predeterminate, eventuali tariffe per il servizio taxi collettivo, supplementi, sconti ed esenzioni);
- b) la specificazione se eventuali pedaggi di qualsiasi natura (es. autostrada, traghetto, ecc.) compresi nel tragitto della corsa, debbano essere a carico del cliente;
- c) il prezzo teorico di una corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno;
- d) il logo dell'ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe e, in particolare, i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami (telefono, e-mail, modalità telematiche).

5. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

6. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire salita, se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio-telefono o piattaforma tecnologica aperta se si è già impegnati con un cliente.

7. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

8. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.

9. Nel caso di uso collettivo del taxi la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa. I supplementi per il servizio notturno e festivo, anch'essi frazionati in un numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale;

10. E' facoltà della Giunta Comunale prevedere supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il trasporto bagagli, per il trasporto animali e cose diverse dai bagagli, ecc. Tali supplementi tariffari dovranno essere limitati nel numero, e correlati ad un oggettivo aumento di costi o ad un maggiore livello di prestazione del servizio.

11. E' altresì facoltà della Giunta Comunale prevedere l'introduzione di tariffe predeterminate fisse e/o massime garantite per percorsi prestabiliti. Tali tariffe si intendono a corsa e si applicano dal luogo di partenza a quello di destinazione, e dovranno risultare più vantaggiose per l'utente rispetto ai prezzi ottenibili tramite applicazione delle tariffe a consumo.

12. I tragitti compresi nelle tariffe predeterminate riguardano le tratte più frequentate e i luoghi maggiormente rilevanti o caratteristici del territorio comunale. Ai fini dell'identificazione dei tragitti più frequenti ai quali applicare le tariffe predeterminate, il Servizio Attività Produttive potrà effettuare opportune indagini di mercato, coinvolgendo anche i tassisti e le associazioni dei consumatori.

13. Per quanto riguarda gli sconti in tariffa, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, potrà prevedere riduzioni correlate a specifiche casistiche, quali a titolo esemplificativo quelle di seguito riportate:

- a) taxi accessibili: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da utenti con disabilità, oltre al trasporto gratuito di carrozzine e cani-guida;
- b) taxi rosa: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da donne sole, in orario serale o accompagnate da minori;
- c) taxi argento: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da utenti che hanno superato una determinata soglia di età anagrafica;
- d) taxi discoteca: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da/per discoteche o luoghi di spettacolo;

e) taxi ospedalì: sconto percentuale sull'importo da tassametro o tariffe speciali per corse effettuate da/per ospedali o centri di cura.

14. È facoltà dei titolari di licenza di avvalersi di forme di flessibilità anche attraverso convenzioni o abbonamenti con soggetti terzi (imprese, enti, ecc.) preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

Articolo 37 – FERIE, ASSENZE ED INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.

2. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima darne comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

3. Per il servizio di taxi, ogni assenza, per un periodo superiore a tre giorni, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio, al Servizio Attività Produttive.

4. Il titolare di licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

5. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni. Il Servizio Attività Produttive qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, con atto motivato, ne rinvia la fruizione.

Articolo 38 – USO COLLETTIVO DEL TAXI

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, viene attivato quando su una medesima direttrice vengono accolti più passeggeri a bordo, con le seguenti modalità di esecuzione del servizio:

- un unico luogo di partenza e destinazione;
- un unico luogo di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;
- diversi luoghi di partenza e unica destinazione.
- diversi luoghi di partenza e diverse destinazioni, su un percorso compatibile;

3. L'utilizzo della modalità condivisa del taxi deve avvenire su diretta richiesta dell'utenza o in esito all'accettazione dell'utenza a seguito di proposta del tassista.

4. Le modalità di applicazione della tariffa per l'uso collettivo del taxi sono definite nel provvedimento di cui all'art. 36. I supplementi tariffari non potranno essere conteggiati più di una volta

Articolo 39 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati alla Polizia Municipale che procede agli accertamenti del caso per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui successivo al Capo XII.

2. All'interno di ogni veicolo dovrà essere esposto in posizione ben visibile, in versione multilingue o almeno in lingua inglese e con relativa traduzione in braille, un cartello recante il recapito di posta elettronica e/o l'indirizzo del competente ufficio comunale cui inviare i reclami.

Articolo 40 – RESPONSABILITA'NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

CAPO XI – MONITORAGGIO

Articolo 41 - MONITORAGGIO

1. Il numero delle licenze di cui al comma 1 art. 8 può essere modificato, sulla base dei criteri indicati, acquisendo il parere dell'ART- Autorità di Regolazione dei Trasporti, anche in funzione delle esigenze che dovessero emergere dall'attività di monitoraggio svolta. Tali variazioni, in particolare, potranno basarsi sui dati emersi quanto al complesso delle corse effettuate e delle richieste insoddisfatte, ai tempi di attesa tra la richiesta di servizio e l'inizio della corsa e alla ripartizione sul territorio della popolazione da rapportare alla consistenza numerica dei veicoli per zona nelle diverse fasce orarie nei diversi periodi dell'anno; si dovrà altresì tenere conto delle cause che comportano fluttuazioni nel rapporto tra domanda e offerta e degli altri fattori tali da incidere su una delle due variabili e i dati dovranno essere resi disponibili e conservati per almeno trenta giorni in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR, Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. da parte dei singoli tassisti o, in caso di associazione.

2. Ai fini di una migliore programmazione del servizio e di garantire la corrispondenza tra domanda e offerta, il Comune potrà attuare un sistema di monitoraggio periodico e sistematico con acquisizione di dati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR Regolamento (U.E.) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i. le cui modalità di espletamento saranno riportate negli appositi protocolli esecutivi da attuare in base ai criteri indicati dall'autorità competente.

3. Sempre ai fini del miglioramento del servizio potranno essere programmate indagini di "Customer Satisfaction" rivolte agli utenti effettivi e potenziali allo scopo di misurare la qualità percepita. Tali indagini saranno condotte secondo idonei criteri metodologici atti a conferire piena significatività in termini statistici.

4. I titolari di licenza taxi sono tenuti ad acquisire, conservare e fornire all'ufficio comunale competente tutti i dati in forma aggregata relativi al servizio effettuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tempi di evasione della chiamata, tempi di attesa, numero delle chiamate rifiutate ecc. Tale adempimento può essere effettuato tramite i soggetti di cui all'art. 3 c. 3 a seguito della stipula di apposite convenzioni.

CAPO XII – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 42 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.

2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 689/81.

Articolo 43 –SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non

sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione pecuniaria da €. 50 a €. 500.

2. La sanzione si applica per ogni violazione rilevata anche contestualmente. La sanzione si applica al massimo in caso di recidiva e nel caso di violazione alle norme di cui agli artt. 44 e 45.

Articolo 44 – SANZIONI ACCESSORIE: SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, come segue:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
- e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali siano state comminate sanzioni amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento;
- f) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
- g) Fino a un massimo di un mese nel caso di violazione delle disposizioni sulle tariffe di cui all' art. 36 del presente Regolamento;
- h) Fino a un massimo di un mese nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della strada;

2. Il Responsabile del Servizio, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. All'interessato sono contestati gli addebiti con comunicazione dell'avvio del procedimento e del diritto di presentare memorie difensive.

4. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio;

5. La sospensione è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 45 – SANZIONI ACCESSORIE: DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il Responsabile del Servizio, dichiara la decadenza della licenza provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
- b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente regolamento;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da

escludere l'esercizio del servizio di taxi;

- e) morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 19;
- f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- h) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 17 del presente regolamento;
- i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza in violazione degli artt. 9 e 10 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente licenza rilasciata anche da altro Comune;
- j) sopravvenuta e comprovata irreperibilità del titolare;
- k) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- l) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
- m) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 5, comma 1;
- n) in caso di reiterata inosservanza ad un provvedimento di sospensione.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 46 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa in caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Articolo 47 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.